

**N. 00010/2024REG.PROV.COLL.**

**N. 00006/2024 REG.RIC.A.P.**

**N. 00007/2024 REG.RIC.A.P.**

**N. 00008/2024 REG.RIC.A.P.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6 di A.P. del 2024, proposto da Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

Aimag s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Tanferna, dall'Avvocato Eugenio Bruti Liberati e dall'Avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;  
AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del Presidente *pro tempore*,

rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

la Provincia di Mantova, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Eloisa Persegati Ruggerini e dall'Avvocato Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato David Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Ercole Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;

la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7 di A.P. del 2024, proposto dalla Provincia di Mantova, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Eloisa Persegati Ruggerini e dall'Avvocato Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Aimag s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Tanferna, dall'Avvocato Eugenio Bruti Liberati e dall'Avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paola Tanferna

in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;  
Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato David Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Ercole Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;

sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2024, proposto dall’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato David Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Ercole Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;

***contro***

Aimag s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Tanferna, dall’Avvocato Eugenio Bruti Liberati e dall’Avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;  
Arera – Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

la Provincia di Mantova, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Eloisa Persegati Ruggerini e dall'Avvocato Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Conferenza dei Comuni della Provincia di Mantova, non costituita in giudizio; i signori Remo Galavotti e Claudio Mazzali, non costituiti in giudizio;

***opposizione dei verificatori alla liquidazione del loro compenso effettuata dalla sentenza n. 5565 del 6 giugno 2023 della II Sezione di questo Consiglio di Stato***

visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio, nei giudizi riuniti, della Provincia di Mantova, dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Mantova, di AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco e di Aimag s.p.a.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente l'Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La II Sezione di questo Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 2556 del 15 marzo 2024, ha rimesso a questa Adunanza plenaria l'esame di due questioni attinenti all'opposizione alla liquidazione dei verificatori effettuata dalla medesima Sezione con la sentenza n. 5565 del 6 giugno 2023 che, nel respingere – dopo averli riuniti – gli appelli proposti dall'Autorità di regolazione reti e ambiente (di qui in avanti Arera), dalla Provincia di Mantova e dall'Azienda Speciale “Ufficio d'ambito” della Provincia di Mantova (di qui in avanti l'Azienda), ha confermato la sentenza n. 2230 del 23 novembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, nella parte in cui detta sentenza, all'esito della verifica disposta, annullando la deliberazione n. 79/2018/R/IDR dell'8 febbraio 2018 e la deliberazione n. 294/2019/R/IDR del 2 luglio 2019, ha statuito che tali delibere, nel conformarsi alle relative predisposizioni tariffarie, hanno approvato le tariffe senza richiedere i necessari approfondimenti istruttori relativi al riconoscimento ad Aimag s.p.a., ricorrente in prime cure, delle componenti a copertura dei costi delle immobilizzazioni a terzi.

1.2. L'organismo verificatore, al quale sono state concesse due proroghe per lo svolgimento dell'incarico, ha depositato il 9 novembre 2022 la relazione di verifica e il successivo 23 novembre 2022 ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta.

1.3. Con la citata sentenza n. 5565 del 6 giugno 2023 la II Sezione, oltre a decidere gli appelli (respingendoli previa riunione, come detto, con compensazione delle spese di giudizio), ha posto a carico solidalmente delle parti appellanti – l'Arera, la Provincia di Mantova e l'Azienda Speciale – le spese di verifica, provvedendo direttamente con la stessa sentenza anche alla liquidazione del compenso ai verificatori.

1.4. Il successivo 26 giugno 2023 i tre componenti dell'organismo verificatore hanno depositato una «istanza per la revisione della Sentenza n. 5565/2023 del 06/06/2023 per la parte relativa alla liquidazione dei compensi per i verificatori» e hanno chiesto la rivalutazione della somma liquidata a titolo di compenso in quanto a loro avviso del tutto incongrua in ragione del tempo impiegato, dell'impegno profuso e della rilevanza della materia trattata.

1.5. Tale istanza, come ha correttamente rilevato la Sezione rimettente, non può che qualificarsi come opposizione alla liquidazione, essendo del resto precluso al giudice della liquidazione ogni potere amministrativo di annullamento di autotutela della propria precedente determinazione.

2. La Sezione II, con l'ordinanza n. 2556 del 15 marzo 2024, ha rimesso all'Adunanza plenaria due questioni attinenti alla fase dell'opposizione avverso il decreto che liquida i compensi all'ausiliario del giudice.

2.1. La Sezione, dopo avere ricordato il quadro normativo che regola la materia dell'opposizione al decreto di liquidazione (e, in particolare, gli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, *Testo unico delle spese di giustizia*), ha dato conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui proprio in tema di opposizione al decreto di liquidazione *ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002* si afferma la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi, ancorché i decreti opposti siano stati emessi dal giudice amministrativo.

2.2. Ad avviso della Sezione rimettente, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice ha natura giurisdizionale e non amministrativa.

2.3. Ma postulare la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione al decreto di liquidazione del compenso emanato dal giudice amministrativo in considerazione del fatto che vengono in rilievo diritti soggettivi non sarebbe condivisibile.

2.4. L'opposizione *de qua* non introdurrebbe un giudizio di impugnazione, perché, come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 80 del 24 aprile 2020, sia pur a proposito del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con considerazioni trasponibili anche all'opposizione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari, il procedimento di liquidazione del compenso ha in realtà struttura bifasica, di cui la prima – sostanzialmente senza contraddittorio – si conclude con il decreto di pagamento (comunque di natura giurisdizionale), mentre la seconda è introdotta proprio dall'opposizione con un giudizio a contraddittorio pieno, il cui esito costituisce in definitiva l'unico provvedimento giurisdizionale definitivo sul compenso, provvedimento espressamente definito dal legislatore non impugnabile.

2.5. Una simile ricostruzione, sempre ad avviso della Sezione rimettente, ancor più evidenzerebbe l'insanabile contraddittorietà ed irragionevolezza di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anche sull'opposizione a decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice amministrativo.

2.6. Si dovrebbe ammettere infatti che irragionevolmente il procedimento (giurisdizionale) di liquidazione del compenso all'ausiliare abbia una fase, la prima, che si svolge innanzi al suo giudice naturale (amministrativo), mentre la seconda, eventuale, ma non per questo non funzionalmente e intimamente collegata alla prima, è invece rimessa ad un plesso decisionale del tutto diverso e, cioè, al giudice ordinario, individuato sulla base della posizione soggettiva fatta valere, che a ben vedere sarebbe immotivatamente irrilevante quanto alla prima fase.

2.7. Si affiderebbe ad un giudice appartenente ad un altro plesso giurisdizionale la stessa valutazione della importanza della controversia, del suo valore e della sua complessità, ovverosia di elementi propri e imprescindibili ai fini della determinazione del giusto compenso da liquidare.

2.8. La Sezione rimettente pone dunque all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se sussista la giurisdizione del giudice amministrativo sul giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, emanato dallo stesso giudice amministrativo;

b) in caso di risoluzione positiva alla questione sub a), quale sia la normativa applicabile, dal momento che non è compatibile col processo amministrativo il rito di cui all'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riguardo alla applicabilità del rito in udienza pubblica o quello in camera di consiglio.

3. L'Arera, la Provincia di Mantova e l'Azienda hanno depositato, successivamente alla rimessione della causa all'Adunanza, le rispettive memorie, nelle quali hanno eccepito tutte l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai verificatori, per la carenza di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, e comunque l'infondatezza anche nel merito dell'opposizione, ritenendo legittima la liquidazione effettuata dal Collegio decidente in sentenza.

3.1. La Provincia di Mantova e l'Azienda, peraltro, hanno eccepito *in limine litis* che, essendo stata la liquidazione effettuata in sentenza anziché con decreto, l'istanza dei verificatori dovrebbe essere qualificata propriamente come opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 108 c.p.a., e non già come opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, e ciò comporterebbe l'inammissibilità di questa, perché proposta

dai verificatori personalmente e senza corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto non notificata alle parti del giudizio.

3.2. Nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 il Collegio, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato e sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in atti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L'Adunanza plenaria ritiene invero che al primo quesito posto dalla Sezione rimettente debba risponderci affermando la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione proposta dai verificatori ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

4.1. La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l'art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con separato decreto dal Presidente del Collegio, mentre spetta alla sentenza che definisce il giudizio regolare l'onere economico del mezzo istruttorio, ponendolo a carico secondo l'esito del giudizio, in base alla soccombenza, di una o di alcune o di tutte le parti.

4.2. La circostanza che la liquidazione del compenso venga decisa in sentenza anziché con decreto non immuta né la natura della liquidazione, che non ha il contenuto decisorio proprio della sentenza, né il regime dei rimedi contro essa esperibili, perché *«l'assoluta autonomia di tale decreto rispetto alla sentenza che definisce il giudizio di merito comporta [...] che, anche laddove [...] venga erroneamente pronunciata nel contesto di quest'ultima, la sua anomala "collocazione topografica" (che non può determinarne la radicale nullità, sussistendo certamente il potere del giudice di provvedere in materia) non può neanche ritenersi idonea a mutarne la natura»* (v., ex plurimis, Cass., sez. III, 8 febbraio

2018, n. 3028, ord., relativa alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

4.3. La relativa decisione non costituisce, quindi, un autonomo capo della sentenza di merito (ai sensi dell'art. 329, comma secondo, c.p.c.), ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta e, di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio.

4.4. Questo strumento nel nostro ordinamento processuale non è, come sostengono la Provincia di Mantova e l'Azienda nelle loro memorie (v., *supra*, § 3.1.), l'opposizione di terzo di cui all'art. 108 c.p.a., solo perché tale liquidazione è stata erroneamente decisa con sentenza (v., sul punto, anche l'accenno di Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80, § 2.3.), ma è l'opposizione di cui agli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile a tutte le giurisdizioni e, in particolare, anche al processo amministrativo (v., sul punto, Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2020, n. 22375).

4.5. Tale opposizione introduce un nuovo e autonomo giudizio e non è una seconda "fase" o una *revisio prioris instantiae* accessoria al giudizio in cui è stata effettuata la liquidazione.

4.6. Non si può condividere infatti l'assunto dal quale muove l'ordinanza impugnata, secondo cui la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice avrebbe una struttura bifasica, che si svolgerebbe davanti al giudice "naturale" – in questo caso il giudice amministrativo – e una seconda fase, eventuale, davanti al giudice dell'opposizione, che dovrebbe pur sempre essere il giudice amministrativo, per essere detta fase funzionalmente ed intimamente collegata alla prima.

4.7. La sentenza n. 80 del 24 aprile 2020 della Corte costituzionale – richiamata dall'ordinanza a sostegno del proprio assunto e relativa all'individuazione del giudice (civile) chiamato a decidere sull'opposizione alla revoca dell'ammissione del

patrocinio a spese dello Stato – ha evidenziato che l'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione, coerentemente con l'indirizzo della Cassazione sull'istituto dell'opposizione *ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002*, ma si configura come un mezzo che apre una nuova ed eventuale fase collegata alla prima, senza però mettere in discussione il criterio del riparto della giurisdizione in questa materia.

4.8. La stessa Corte costituzionale, nel prendere atto che la giurisprudenza della Cassazione afferma la giurisdizione del giudice ordinario anche sui provvedimenti resi in materia dal giudice amministrativo, ritiene presupposto indiscutibile che la giurisdizione spetti al giudice civile e, dichiarando l'inammissibilità della questione sollevata, conclude nel senso che *«una pronuncia di questa Corte, per non comportare incertezze nella stessa declinazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.), richiederebbe di indicare in modo puntuale il collegio che, a seconda del giudice collegiale (non solo civile, ma anche penale e amministrativo) che ha emesso il provvedimento impugnato di revoca del patrocinio, competente a decidere dell'opposizione ai sensi degli artt. 170 del t.u. e 15 del d. lgs. n. 150 del 2011»*.

4.9. La Corte costituzionale, anche nel delineare la c.d. concezione bifasica ai fini del proprio scrutinio di costituzionalità in quello specifico giudizio, ha ribadito il principio già affermato nella sentenza n. 96 dell'11 aprile 2008, laddove essa, negando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allorché si controverta di liquidazione dei compensi ai difensori (anche con lo speciale procedimento previsto dall'art. 29 della l. n. 794 del 1942), ha escluso che sussista una *«inesistente connessione «ontologica» tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base»*.

5. Rileva l'Adunanza plenaria che alcune pronunce del giudice amministrativo hanno affermato tale *«ontologica immanenza del potere di liquidazione delle spese del consulente tecnico*

*d'ufficio» anche nella fase di opposizione, «considerata la correlativa competenza funzionale del giudice dell'opposizione, il quale non può, pertanto, non appartenere al medesimo plesso giurisdizionale del giudice investito della causa» (v., ad esempio, Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4826, ord.).*

5.1. Peraltro, la prevalente giurisprudenza amministrativa, quando è stata investita della questione della giurisdizione in ordine all'opposizione alla liquidazione, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (v. di recente, *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 19 dicembre 2023, n. 11026, sulla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2022, n. 9040, ord., C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 ottobre 2018, n. 563, ord., sull'opposizione del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione del compenso).

5.2. Questo maggioritario orientamento della giurisprudenza amministrativa corrisponde, infatti, al diritto vivente nella materia dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, diritto vivente di cui ha preso atto la Corte costituzionale.

5.3. Per la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che ora fa rinvio all'art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011), come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980, non è un atto di impugnazione, ma è l'atto introduttivo di un distinto procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui

all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass., sez. II, 6 marzo 2024, n. 5991, ord.).

5.4. Il procedimento di opposizione, ora disciplinato dal d. lgs. n. 150 del 2011, al pari di quanto già prevede(va) l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario.

5.5. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011 è certamente volto a valorizzare – così come il previgente art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – la 'prossimità organizzativa' tra il primo decidente e il giudice dell'opposizione, ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale.

5.6. Si tratta, insomma, di una disposizione sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, giacché si verte in materia di diritti soggettivi e la possibilità di spostare la tutela dei diritti dinanzi al giudice amministrativo, sotto forma di giurisdizione esclusiva, è pur sempre di carattere eccezionale.

5.7. Perciò – hanno sul punto chiarito le Sezioni Unite – non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell'ordinamento un'ulteriore e non prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva.

5.8. La ricostruzione dell'istituto dell'opposizione, quale emerge dalla giurisprudenza della Cassazione, induce dunque questa Adunanza ad affermare che anche sull'opposizione dei verificatori alla liquidazione del giudice amministrativo sussista la giurisdizione del giudice ordinario, in coerenza, del resto, con quanto hanno affermato le Sezioni Unite, anche di recente, in relazione non solo alla liquidazione del difensore della parte che beneficia del patrocinio a spese dello Stato, ma anche

al provvedimento che abbia negato o concesso l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20501).

6. La Corte di Cassazione ha riaffermato anche di recente che questi principi regolatori della giurisdizione hanno una valenza che travalica le ipotesi in cui il contenzioso *a quo* si sia svolto dinanzi al giudice amministrativo e «*sono suscettibili di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali*» (Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3027, ord.).

6.1. A non diversa soluzione questa Adunanza plenaria – pur in assenza di specifiche pronunce delle Sezioni Unite in punto di giurisdizione sull'opposizione proposta dall'ausiliario del giudice amministrativo (art. 19 c.p.a.) – ritiene coerentemente di dover pervenire circa la giurisdizione, spettante al giudice civile, anche in riferimento all'opposizione proposta dall'ausiliario del giudice amministrativo rispetto alla liquidazione da quest'ultimo effettuata, perché, anche in questo caso come in quello del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ha carattere civilistico, ha ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale e verte intorno alla spettanza, nell'*an* e nel *quantum*, dei compensi al professionista per le prestazioni rese in occasione del giudizio, senza che sia possibile ravvisare e men che mai istituire nel riparto della giurisdizione, per usare le parole della Corte costituzionale, una «*inesistente connessione «ontologica» tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base*».

6.2. Come ha rilevato la Corte costituzionale, l'affermazione della giurisdizione ordinaria potrebbe provocare, nei casi di liquidazioni effettuate da parte di un giudice appartenente ad una giurisdizione speciale, «*non secondarie disarmonie applicative*», ma spetta al legislatore eventualmente porvi rimedio, in un «*auspicabile riordino del sistema normativo*» (così la citata sentenza n. 80 del 2020, § 4.1., della Corte costituzionale).

7. D'altro canto, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio ai sensi del più volte citato art. 170, il giudice deve verificare solo se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, della completezza e del pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso, essendo invece esclusa dall'accertamento ogni valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, per essere tali questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Cass., sez. VI-2, 24 novembre 2021, n. 36396, ord.).

7.1. Quanto ai timori prospettati dall'ordinanza di rimessione, su una cognizione "sdoppiata" della medesima questione, va rilevato che il giudice civile, in sede di applicazione dell'art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011 e di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione – e dunque, se del caso, anche all'ufficio giudiziario appartenente a diverso plesso che abbia effettuato la liquidazione: la locuzione "può" contenuta in tale disposizione va intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere *causa cognita*, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass., sez. II, 19 agosto 2021, n. 23133).

7.2. Si tratta, ad ogni modo, di questioni che spetta al solo giudice munito di giurisdizione – quello civile – decidere nella sede propria.

8. Nel rispondere al quesito *a)* dell'ordinanza di rimessione, con conseguente assorbimento del quesito *b)* (v., *supra*, § 2.8.), l'Adunanza plenaria rileva che difetta

in questa materia la giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sull'opposizione dei verificatori alla liquidazione.

8.1. Sarà pertanto il giudice civile a pronunciarsi su di essa e, nel caso di specie, il Tribunale di Roma, avanti al quale gli interessati potranno riproporre – ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già maturate – la loro istanza, come prevede l'art. 11, comma 2, c.p.a., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

9. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.a., l'Adunanza afferma i seguenti principi di diritto:

a) la liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d'ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p.a. o dell'art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

b) la giurisdizione in ordine a tale opposizione spetta al giudice ordinario.

10. Le spese del presente giudizio, per la novità della questione nello specifico sollevata avanti a questa Adunanza, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'opposizione, proposta dai verificatori, afferma i principi di diritto di cui al § 9 in motivazione e dichiara su di essa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella del giudice ordinario.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carmine Volpe, Presidente

Mario Luigi Torsello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Chieppa, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Maruotti**

**L'ESTENSORE**

**Massimiliano Noccelli**

**IL SEGRETARIO**

LAVORI PUBBLICI